



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale/parere n. 3 del 15/04/2022

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il "Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1° lett.a) del D. Leg.vo n. 267/2000 a favore del Sig. Ricciardi Benedetto in esecuzione della Sent. n.531/2014 del 15.10.2014 resa nel giudizio n.1002/2009 dal Tribunale di Patti".

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

ESAMINATA la proposta di deliberazione consiliare in oggetto richiamata, formulata dal Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Francesco Cappotto e dall'Assessore ai LL.PP., dott. Sebastiano Ravi, trasmessa a mezzo PEC giorno 14 scorso ed integrata il successivo giorno 15, ai fini dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. a, del Tuel, del parere di competenza;

RICHIAMATE:

- ✓ le motivazioni addotte nelle premesse e nel corpo della proposta deliberativa, che qui si intendono integralmente riprodotte;
- ✓ la sentenza n.531/2014 del 05.10.2014, resa nel giudizio iscritto al n.1002/2009 R.G. del Tribunale di Patti, con la quale il Comune di Ficarra è stato condannato al pagamento di € 2.679,67 in favore del Sig. Ricciardi Benedetto, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo, € 1.252,00 per spese ed € 1.054,00 per compensi, oltre Spese generali, IVA e C.P.A;

PRESO ATTO CHE:

- ✓ la suddetta sentenza non è stata impugnata nei termini ed è definitiva;
- ✓ il creditore ha manifestato la disponibilità "a definire in via transattiva la pratica in oggetto alle seguenti condizioni: 1) Rinuncia al pagamento degli interessi legali liquidati in sentenza; 2) Pagamento delle residue somme in tre rate annuali di uguale importo, la prima delle quali dovrà essere corrisposta entro il 31.05.2022 e le altre due entro il 31.05.2023 e il 31.05.2024; 3) Rinuncia a dare esecuzione coattiva alla sentenza in oggetto;

E
COMUNE DI FICARRA
Comune di Ficarra
Protocollo N.0003308/2022 del 19/04/2022

DATO ATTO CHE le superiori somme, dovute a seguito della sentenza *de qua*, sono da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il comma 1, lett. a), dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

EVIDENZIATO CHE:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure ritenute idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione Lombardia - Delibera n. 401/2012);
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005);

- in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria. Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare/commissariale con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

ATTESO CHE, attraverso il riconoscimento del debito scaturito dalla sentenza di cui sopra, il Comune di Ficarra si adegua meramente alle statuizioni dello stesso, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 TUEL citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassazione Civile - Sezione I, 16/06/2000, n. 8223);

VISTO:

- l'art. 191, comma 1, lett. a) del Tuel;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti - Sez. di Controllo della Regione Siciliana n. 18/2016/PAR, con la quale, rivedendo un suo precedente orientamento, ha osservato che, indipendentemente dall'approvazione dello strumento contabile, gli Enti possono procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio scaturenti da Sentenze esecutive;

RITENUTO, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consesso Consiliare, per l'importo complessivo di € 5.780,31 a favore del Sig. Ricciardi Benedetto in esecuzione della sentenza n. 531/2014 del 15.10.2014

PRESO ATTO CHE:

1. è necessario sottoporre all'approvazione dell'Organo Consiliare il riconoscimento di legittimità del debito *de quo*;
2. per le somme necessarie al pagamento del debito in oggetto il responsabile dell'Area Finanziaria ne ha attestato la copertura finanziaria in seno al bilancio di previsione 2022/24, nell'anno in corso e nei due successivi;
3. con successivo atto si procederà alla liquidazione di quanto dovuto;

CONSIDERATO che il creditore ha fornito il proprio consenso alla ipotesi di rateizzazione triennale di quanto sopra indicato (cfr. in ultimo PEC legale del creditore del 14/04/2022);

LETTO il pronunciamento del 9 ottobre 2018, N. 21/SEZAUT 2018/QMIG, della Corte dei Conti, sezione Autonomie, su parere richiesto dall'ANCI che testualmente recita: "1. *"Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.*

2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna



annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano."

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;
- il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- dall'ing. Francesco Cappotto, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal rag. Nunzio Corica, in ordine alla regolarità contabile, comprensiva dell'attestazione di copertura finanziaria;

FATTE SALVE eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,

esprime,

per quanto di competenza, **parere tecnico favorevole** al riconoscimento del debito in oggetto richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

L'Organo di Revisione

F.to dott. Salvatore Vignigni

